



**COMUNE DI PULA**  
*Provincia di Cagliari*

*Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n° 44 del 27/09/2005*

**REGOLAMENTO PER IL CONSIGLIO  
COMUNALE DEI RAGAZZI**

# Regolamento

## **Art. 1**

Al fine di favorire nei Ragazzi l'acquisizione della consapevolezza dei diritti e dei doveri civici verso le istituzioni e verso la comunità, è istituito il Consiglio Comunale dei Ragazzi.

## **Art. 2**

Il C.C. dei Ragazzi ha funzioni propositive e consultive da esplicitare tramite pareri o richieste di informazioni nei confronti del C.C. del Comune di Pula, su temi e problemi che riguardano la qualità della vita dei Ragazzi e della collettività. Le materie in cui il Consiglio Comunale dei ragazzi ha competenza consultiva sono elencate all'art.5 dello Statuto Comunale.

## **Art. 3**

Il C.C. dei Ragazzi svolge le proprie funzioni in modo libero ed autonomo; la sua organizzazione e le modalità di elezione sono disciplinate dal presente regolamento.

## **Art. 4**

Le decisioni prese dal C.C. dei Ragazzi sotto forma di proposte o pareri, sono verbalizzate da un alunno di terza media nominato dal Sindaco dei Ragazzi coadiuvato da un delegato del Comune. Il verbale è sottoposto all'attenzione dell'Amministrazione Comunale, la quale, nella persona del Sindaco, entro trenta giorni dal ricevimento, provvede a formulare risposta scritta circa il problema o l'istanza specificando le soluzioni che si vogliono adottare.

## **Art. 5**

I lavori del C.C. dei Ragazzi sono pubblicizzati con le procedure identiche a quelle seguite per il C.C. cittadino.

## **Art. 6**

Il C.C. dei Ragazzi si riunisce almeno 3 volte l'anno nelle sedi che saranno ritenute più opportune e le sedute del Consiglio sono pubbliche. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi potrà chiedere, con propria delibera motivata, che un preciso argomento attinente all' art.2, sia inserito nell'ordine del giorno e discusso in una seduta aperta del Consiglio Comunale della città, al quale partecipano, con diritto di intervento ma non di voto, i Consiglieri del Consiglio Comunale dei Ragazzi.

## **Art. 7**

Possono essere eletti quali Consiglieri del C.C. dei Ragazzi gli studenti delle classi I°, II° e III° della Scuola Media e della V Elementare. Le singole classi designano un massimo di due candidati, scegliendoli tra coloro che meglio si prestano a realizzare gli obiettivi dei progetti.

## **Art. 8**

Il C.C. dei Ragazzi è formato da 16 componenti più il Sindaco dei Ragazzi e resta in carica due anni.

## **Art. 9**

Il C.C. dei Ragazzi procede alla surroga, fino all'insediamento del nuovo Consiglio Comunale, dei consiglieri decaduti, perché passati ad altro ordine di Scuola o per altri motivi.

## **Art.10**

Hanno diritto di voto tutti gli alunni della Scuola Media e della V Elementare.

## **Art. 11**

Le elezioni si svolgono rispettando i seguenti tempi e modalità:

- a) Entro la prima decade di ottobre di ogni anno viene fissata la data delle elezioni. Entro il ventesimo giorno precedente le elezioni deve essere presentata una lista unica con un numero non superiore a 32 unità.
- b) Cinque giorni dopo la presentazione della lista inizia la campagna elettorale che si svolgerà, da parte degli studenti nelle forme che, d'intesa con il gruppo insegnante si ritengono più opportune (assemblee, volantinaggi, dibattiti di classe ecc.)
- c) Le elezioni si svolgono esclusivamente in orario scolastico.
- d) Nella Scuola viene costituita, a cura del referente nominato dal Collegio dei Docenti, una Commissione ristretta di "vigilanza" sulla regolarità delle procedure elettorali e con il compito di provvedere a nominare, fra gli alunni, i componenti del seggio elettorale, composto di n. 4 scrutatori e un presidente. Tale commissione può comprendere oltre agli alunni, anche gli insegnanti ed il personale amministrativo della Scuola per un totale di n. 5 componenti.
- e) La Commissione di cui alla lettera "d" ha il compito di decidere, a maggioranza, su eventuali ricorsi inerenti le procedure elettorali, tali ricorsi dovranno essere presentati al Presidente della stessa commissione entro 24 ore dal verificarsi del fatto evidenziando le contestazioni rilevate. La Commissione adotta le decisioni entro 48 ore dalla presentazione dei ricorsi.
- f) Sulla scheda che riporta la lista dei candidati, gli elettori possono esprimere una preferenza apponendo una crocetta nella casella a fianco del nominativo prescelto. Deve essere garantita la segretezza del voto.

- g) Le operazioni di scrutinio hanno inizio immediatamente dopo la chiusura dei seggi. Sono eletti Consiglieri Comunali dei Ragazzi i primi 17 della lista che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
- h) Entro tre giorni dalla data delle elezioni i risultati dello scrutinio, con l'intera lista e le relative preferenze, sono consegnate al Sindaco del Comune di Pula.
- i) Il Sindaco di Pula pubblica e proclama, entro 8 giorni, i 17 Consiglieri Comunali del C.C. dei Ragazzi ed entro la stessa data convoca la prima riunione del C.C. dei Ragazzi.

### **Art. 12**

Nella prima riunione il C.C. procede alla proclamazione del Sindaco dei Ragazzi, nella persona che ha avuto il maggior numero di preferenze nella lista vincente. In caso di parità di voti sia per l'elezione del Sindaco che dei Consiglieri, risulteranno eletti coloro i quali hanno l'età maggiore. Se durante il biennio, il Sindaco decade per effetto dell'art.9, al suo posto subentra automaticamente il più suffragato (ancora in carica).

### **Art. 13**

Nella prima seduta del C.C. il Sindaco dei Ragazzi presenta il programma.

### **Art. 14**

Successivamente il C.C. costituisce n. 3 Commissioni di lavoro e definisce gli ambiti di competenza di ciascuna.

Le commissioni propongono gli argomenti da trattare nel Consiglio Comunale. Ognuna di esse elegge un proprio presidente.

### **Art. 15**

Il Sindaco eletto ha il compito di convocare il C.C. dei Ragazzi, di presiedere e disciplinare la seduta del Consiglio e a mezzo avviso scritto stabilisce l'ordine del giorno su proposta delle Commissioni.

### **Art. 16**

Il consigliere che vuole prendere la parola in Consiglio prenota l'intervento al Sindaco alzando la mano. Ogni consigliere può intervenire in ogni Consiglio con un numero massimo di due interventi della durata di tre minuti su ogni argomento.

### **Art. 17**

La votazione in Consiglio avviene attraverso la procedura del voto palese e per appello: il Sindaco chiede di esprimere il voto ad ognuno dei Consiglieri in ordine alfabetico.

### **Art. 18**

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi uscente, nell'ultima seduta, indice le elezioni per il rinnovo del nuovo Consiglio Comunale dei Ragazzi.